Quadrimestrale di Teoria generale, Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale



Sentenza n. 107 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatrice e redattrice: Maria Rosaria San Giorgio decisione del 20 marzo 2024, deposito del 18 giugno 2024 comunicato stampa del 18 giugno 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 120 del 2023

parole chiave:

MATRIMONIO – DIVORZIO – AFFINITÀ – INCARICHI PUBBLICI – INCOMPATIBILITÀ – ENTI LOCALI

disposizioni impugnate:

- art. 78, terzo comma, del <u>Codice civile</u>; - art. 64, comma 4, del <u>TUEL</u>

disposizioni parametro:

- artt. 2, 3 e 51 della Costituzione

dispositivo:

accoglimento

La Corte di cassazione, sez. prima civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 78, terzo comma, c.c. – la norma che definisce l'"affinità" come il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge – in quanto implicitamente richiamato dall'art. 64, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL).

Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione impugnata risulterebbe illegittima nella parte in cui stabilisce che l'affinità non cessa per la morte del coniuge da cui deriva e cessa, invece, se il matrimonio è dichiarato nullo (salvo alcuni effetti espressamente richiamati). In questo modo, il vincolo di affinità permane per il parente del coniuge divorziato, anche se il rapporto di coniugio si è ormai sciolto.

Nella vicenda oggetto del giudizio *a quo*, questa circostanza ha determinato **una condizione di incompatibilità a ricoprire un incarico pubblico** per un soggetto che, in quanto ex coniuge divorziato della sorella del sindaco di un comune, non ha potuto far parte della Giunta municipale del medesimo comune. Ciò in ragione di quanto previsto dal citato art. 64, comma 4, del TUEL, in base al quale «il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia».

Secondo il giudice rimettente, la disposizione impugnata determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento nell'ambito della categoria degli affini, considerati gli effetti differenti che si determinano nel caso in cui il rapporto matrimoniale sia cessato all'esito di una pronuncia di divorzio e quello in cui il vincolo matrimoniale sia venuto meno in seguito ad una sentenza di nullità del matrimonio. Difatti, sebbene in entrambe le ipotesi vi sia un interesse contrario al protrarsi della vita coniugale, solo in caso di nullità cessa il rapporto di affinità, consentendo all'ex affine di ricoprire una carica pubblica.

Al riguardo la Corte evidenzia che, a differenza della morte del coniuge, che implica la permanenza del vincolo di affinità, la nullità del matrimonio si caratterizza per l'esistenza di un vizio genetico dell'atto, che comporta la retroattività dello stesso e il venir meno del rapporto di affinità. Nell'ambito di tale quadro normativo, l'art. 78 c.c. non disciplina, invece, la sorte del vincolo di affinità in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Questo perché – come osserva la Corte – l'art. 78 c.c. non è stato adeguatamente aggiornato a seguito dell'introduzione del divorzio nell'ordinamento, ad opera della legge n. 898 del 1970.

In tale contesto, si inserisce il citato art. 64, comma 4, del TUEL, che, quale regola specifica rispetto alla generale previsione di cui all'art. 78, terzo comma, c.c., stabilisce le conseguenze del rapporto di affinità in materia di incompatibilità alle nomine politiche negli enti locali. Al riguardo, la Corte precisa che lo scrutinio di costituzionalità di cui è investita deve essere condotto «in modo da riallineare la parte dispositiva dell'ordinanza di rimessione ai più articolati contenuti della motivazione, in cui il sospetto di illegittimità costituzionale viene riguardato come incidente non già sull'art. 78, terzo comma, cod. civ., ma sull'art. 64, comma 4, t.u. enti locali, quale specifica declinazione di una regola che non vive se non nei singoli, e differenti, contesti di riferimento».

Perimetrata in questo modo la questione, la Corte evidenzia come le cause di incompatibilità a rivestire una carica, poste a garanzia dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, «sono costituzionalmente legittime in quanto non introducano differenze nel trattamento tra categorie omogenee di soggetti che siano manifestamente irragionevoli e sproporzionate al fine perseguito».

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato la manifesta irragionevolezza di una disciplina sganciata dalle sorti del rapporto di riferimento, come si evince dalla disparità che si determina rispetto alla situazione dell'ex coniuge del sindaco, per il quale, a differenza dell'affine, l'incompatibilità non sussiste.

Sulla base di tali presupposti, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, del TUEL, nella parte in cui prevede l'incompatibilità a rivestire il ruolo di componente di una giunta o ad essere nominati rappresentanti del comune e della provincia per gli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l'affinità deriva da un matrimonio rispetto al quale sia stato pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili.

Andrea Giubilei